

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 6 della legge federale del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

e i Governi dei Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie,

visto l'articolo 4 capoverso 1 dell'Accordo intercantonale del ...² sulla cooperazione nel settore universitario (Concordato sulle scuole universitarie),

convengono quanto segue:

Art. 1 Obiettivi comuni

La Confederazione e i Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie (Cantoni concordatari) perseguono e concretizzano gli obiettivi definiti nell'articolo 3 LPSU nell'ambito della cooperazione nel settore universitario svizzero.

Art. 2 Istituzione degli organi comuni e delega delle competenze

¹ La Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all'articolo 7 LPSU.

² Delegano a questi organi competenze la cui delega in virtù della presente Convenzione è prevista dalla LPSU (art. 6 cpv. 3) o che possono essere loro delegate conformemente all'articolo 6 capoverso 4 lettera b LPSU, segnatamente:

- a. alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Assemblea plenaria:
 1. le competenze di cui agli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2 lettere a–c, 43, 44 capoverso 4, 46 capoverso 2 e 51 capoversi 5 lettera a e 8 LPSU; e
 2. la competenza di:
 - formulare pareri sull'istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della Confederazione e dei Cantoni;
 - eleggere il vicepresidente della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;

¹ RS ...; FF 2011 6629

² ...

- adottare i preventivi e approvare i conti annuali della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, degli altri organi comuni e dell'Agencia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agencia svizzera di accreditamento);
- b. alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie:
 1. le competenze di cui agli articoli 4 capoverso 4, 8 capoverso 1, 10 capoverso 4, 12 capoverso 3 lettere a–h, 19 capoverso 2, 21 capoversi 2, 5 e 8, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 3, 25 capoverso 2, 30 capoverso 2, 35 capoverso 2, 39, 40 capoverso 1, 53 capoverso 3, 57 capoverso 1, 61 capoverso 1, 66 capoverso 3 e 69 capoverso 2 LPSU; e
 2. la competenza di:
 - formulare pareri conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1983³ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione e alla legge del 23 giugno 2006⁴ sulle professioni mediche,
 - nominare altri membri di diversi organi, nella misura in cui ciò non sia già previsto dalla LPSU;
- c. alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie:
 1. le competenze di cui agli articoli 19 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 2, 38, 43 e 66 capoverso 3 LPSU;
 2. la competenza di sostenere la cooperazione e il coordinamento fra le scuole universitarie; e
 3. la competenza di rappresentarle in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie;
- d. al Consiglio svizzero di accreditamento:
 1. le competenze di cui agli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 2, 21 capoversi 3 e 5–8, 33 e 35 capoverso 2 LPSU; e
 2. la competenza di nominare il direttore e il direttore supplente dell'Agencia svizzera di accreditamento.

Art. 3 Collaborazione nella gestione degli affari

La Confederazione collabora con i Cantoni nella gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Art. 4 Procedura decisionale semplificata per la Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Le procedure decisionali dell'Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri sono stabilite come segue in applicazione degli articoli 16 capoverso 3 e 17 capoverso 3 LPSU:

³ RS 420.1

⁴ RS 811.11

- a. per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri dell'Assemblea plenaria è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti;
- b. per le decisioni procedurali e i pareri del Consiglio delle scuole universitarie è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti;
- c. le decisioni dell'Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie prese mediante circolazione degli atti sono ammesse eccezionalmente, purché:
 1. siano urgenti, e
 2. nessun membro dell'organo interessato richieda di trattare l'affare in una seduta.

Art. 5 Compiti e competenze della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie

¹ La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

² Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

³ Si adopera affinché le decisioni siano attuate nelle scuole universitarie.

⁴ Sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro.

⁵ Per le questioni d'interesse comune, invita alle riunioni, con voto consultivo, i presidenti dei seguenti organi aventi voto consultivo:

- a. il Consiglio nazionale della ricerca;
- b. la Commissione per la tecnologia e l'innovazione;
- c. il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.

⁶ Gestisce un centro di informazione per il riconoscimento dell'equivalenza degli attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell'ufficio federale preposto al settore delle scuole universitarie professionali.

Art. 6 Compiti e competenze dell'Agenzia svizzera di accreditamento

¹ L'Agenzia svizzera di accreditamento svolge i compiti previsti dagli articoli 21 capoverso 8, 32, 33 e 35 capoverso 1 LPSU.

² Nei limiti delle proprie risorse, può eseguire, nel settore dell'accREDITAMENTO e della garanzia della qualità, anche mandati di terzi.

Art. 7 Principi dell'assunzione dei costi della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell'Agenzia svizzera di accreditamento

¹ La Confederazione e i Cantoni, secondo le modalità previste dal Concordato sulle scuole universitarie, partecipano per metà ciascuno ai costi della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, purché generati dallo svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU.

² La Confederazione e i Cantoni, secondo le modalità previste dal Concordato sulle scuole universitarie, partecipano per metà ciascuno ai costi del Consiglio svizzero di accreditamento e dell'Agenzia svizzera di accreditamento, purché generati dallo svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU e non coperti da emolumenti di cui all'articolo 35 capoverso 1 LPSU.

³ L'Assemblea plenaria stabilisce i dettagli, segnatamente i costi computabili.

Art. 8 Conclusione di accordi internazionali

¹ La Confederazione informa tempestivamente e dettagliatamente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sui progetti che possono portare alla conclusione di accordi internazionali secondo l'articolo 66 LPSU.

² Prima di avviare negoziati, la Confederazione sente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Questa indagine conoscitiva completa la procedura di consultazione prevista per gli accordi internazionali.

³ Per la preparazione dei mandati di negoziazione e, di norma, anche per i negoziati, la Confederazione si avvale di rappresentanti del Consiglio delle scuole universitarie e della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

Art. 9 Validità ed entrata in vigore

¹ La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e la conferenza dei Cantoni concordatari la sottoscrivono.

² Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione d'intesa con la conferenza dei Cantoni concordatari.

Art. 10 Denuncia

La presente Convenzione può essere denunciata dalla Confederazione e dalla conferenza dei Cantoni concordatari con effetto dalla fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di quattro anni.